

TI_GERICHTE 12.1998.156 vom 2. Oktober 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.156

FR: TI_GERICHTE 12.1998.156 du 2 octobre 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.156 del 2 ottobre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il signor _____, ex-azionista ed ex-amministratore della _____, che si era opposto alla radiazione dal Registro di commercio della società e la cui opposizione era stata, senza motivo, ignorata ha ottenuto che la società cancellata venisse riscritta d'ufficio a far tempo dal 4 giugno 1998. La ragione sociale è stata indicata con l'aggiunta in "liquidazione" conformemente all'art. 66 cpv. 2 ORC.

E. 3

La _____ in liquidazione ha successivamente, l'8 luglio 1998, inoltrato appello nei confronti del decreto di stralcio del Pretore del 4 maggio 1998 argomentando che quel provvedimento non si giustificava poiché la radiazione della società era avvenuta per un errore dell'Ufficio del Registro di Commercio nel frattempo sanato; di conseguenza l'esistenza della parte attrice comportava la ripresa della procedura. _____, con osservazioni 2 settembre 1998, ha chiesto la reiezione dell'appello per motivi d'ordine (legittimazione del rappresentante dell'appellante e intempestività del ricorso) e di merito ed ha pure postulato che l'appellante, stante la sua insolvenza, sia obbligata a prestare cauzione processuale per il rimborso delle ripetibili.

E. 4

Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, l'esistenza dei presupposti processuali (art. 97 CPC) e tra questi la legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97 n. 4 CPC), il cui difetto determina la nullità degli atti compiuti dal rappresentante indebito (Rep. 1989, 172). Al proposito l'appellato ha, in ogni modo, sollevato formale eccezione di carenza di tale presupposto. Quali patrocinatori delle parti in un processo possono fungere, salvo eccezioni che nel caso concreto non sono adempiute, gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC). La procura allegata all'appello (necessaria ad autorizzare il patrocinatore a presentare il ricorso, anche se non primo atto di causa, perché l'avvocato non è più quello che aveva condotto la procedura avanti al Pretore) risulta rilasciata all'avv. _____ il 18 maggio 1998, dal signor _____ (cfr. doc. A dei documenti prodotti con l'appello) e fa espresso riferimento alla causa stralciata dal Pretore con il decreto qui impugnato. Si impongono due riflessioni: la prima che al momento del rilascio della procura la parte appellante non esisteva non risultando iscritta al Registro di commercio e di conseguenza nessuno, men che meno _____, poteva rappresentarla; la seconda che, fosse anche ancora esistita la

_____, siccome non membro del consiglio di amministrazione né prima né dopo la riiscrizione della società, non poteva validamente vincolarla. Per questo stesso motivo gli eventuali effetti della procura processuale non possono estendersi, per tacita volontà del _____ a momenti successivi alla riiscrizione. _____ ed il suo patrocinatore sono consci di questa situazione anomala tanto da giustificare la possibilità, per _____ di vincolare la società, nell'ambito di questa specifica procedura giudiziaria intesa a recuperare un credito verso il convenuto _____ a con il contenuto di un "accordo concernente la cessione di crediti e debiti" stipulato tra lo stesso _____ ed il signor _____, nell'ambito della cessione delle azioni _____ dal primo al secondo, e risalente al 28 novembre 1995 (doc. B dei documenti prodotti con l'appello). Da quell'accordo (che nonostante il divieto di nova in appello di cui all'art. 321 CPC deve poter essere considerato ai fini della questione qui dibattuta che va discussa ed istruita al momento in cui si presenta la necessità di verificarla) risulta che tutti i debiti ed i crediti della gestione precedente il 31.12.1995 - e tra questi il credito nei confronti di _____ - sono di spettanza di _____ il quale "in caso di morte o di insolvenza del sig. _____... è autorizzato, per conto della _____ a continuare le procedure di incasso". Ammesso (ma la firma di _____ non appare possa, da sola, vincolare giuridicamente la società: cfr. estratto RC agli atti e Rep. 1988, 363) che tale pattuizione possa costituire un mandato particolare per rappresentare la _____ in tutte le pratiche riguardanti l'incasso del credito _____ la stessa è però condizionata dall'avverarsi di situazioni ben precise: la morte o l'insolvenza del signor _____. Che ciò sia o sia stato il caso non è nemmeno preteso, e quindi non dimostrato, dalla parte appellante.

E. 5

In tali circostanze non essendo accertata la validità - contestata dall'appellato - della procura alle liti rilasciata all'avv. _____ l'atto di appello va considerato nullo, e quindi irricevibile, per carenza di potere di rappresentanza del patrocinatore. Non si pone nemmeno l'eventualità di poter procedere a far sanare il difetto entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC) poiché il preteso potere di rappresentanza di _____ non è frutto di dimenticanza o di errore o di altra circostanza correggibile ma invece dell'invocazione di un diritto proprio ad agire in tal modo.

E. 6

La carenza del potere di rappresentanza determina la messa a carico dell'asserito patrocinatore della tassa di giustizia e dell'indennità ripetibile a favore della controparte (cfr. DTF 84 II 403; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 2 ad art. 156 OG, pag. 144; CEF 24 agosto 1998 BLV c. NAD; per analogia Rep. 1994, 368 n. 57). La domanda di prestazione di una cauzione processuale a carico dell'appellante, per l'esito della procedura d'appello, diviene priva di oggetto. Per i quali motivi visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 8 luglio 1998 presentato per _____ in liquidazione è nullo. 2. La tassa di giustizia in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate, sono a carico dell'avv. _____ che rifonderà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili. 3. Intimazione a: _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera, Biasca Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario